



stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. \_\_\_\_\_

Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora gli spazi presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. \_\_\_\_\_

### **ART. 2 - IMPIANTI**

Ai sensi del D.M. 37/2008 il concessionario dichiara di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione attestante la situazione degli impianti che servono l'immobile. \_\_\_\_\_

Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso. \_\_\_\_\_

Il concessionario si assume tutti gli oneri manutentivi relativi ad eventuali installazioni aggiuntive rispetto agli impianti in dotazione alla struttura necessari per un migliore svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone riconducibili al malfunzionamento delle stesse. \_\_\_\_\_

### **ART. 3 - DESTINAZIONE**

Gli spazi oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente alla realizzazione delle attività del progetto "Gestione condivisa degli spazi dell'ex bar al parco" approvato dal Consiglio circoscrizionale di Mattarello con deliberazione n. 31 di data 19 ottobre 2021, con divieto di ogni altra diversa destinazione. \_\_\_\_\_

Il concessionario si impegna a gestire i rapporti interni tra i diversi interlocutori aderenti al progetto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto del concessionario stesso. \_\_\_\_\_

E' fatto divieto di utilizzo degli spazi per la somministrazione di alimenti o bevande, salvo quanto previsto dalla normativa in materia attività di somministrazione di alimenti e bevande in spacci/mense annessi a circoli o associazioni (L.P. 14 luglio 2000, n. 9), ferma restando l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per eventuali attività di lavorazione e manipolazione di alimenti. \_\_\_\_\_

Il concessionario si impegna a garantire la fruizione degli spazi oggetto della presente concessione da parte della Circoscrizione di Mattarello per la realizzazione di iniziative promosse dal Consiglio circoscrizionale. \_\_\_\_\_

E' prevista a tal fine una riserva di utilizzo pari al 50% in favore della Circoscrizione di Mattarello, la quale formalizzerà direttamente al concessionario la relativa richiesta, precisando tempi e modi dell'utilizzo. \_\_\_\_\_

#### **ART. 4 - DURATA**

Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione degli spazi di cui all'art. 1 del presente atto con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino alla data di sottoscrizione del presente atto. \_\_\_\_\_

Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2029, con

possibilità di recesso con formale comunicazione almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. \_\_\_\_\_

La presente concessione è rinnovabile esclusivamente con atto espresso. \_\_\_\_\_

E' in ogni caso escluso il rinnovo in caso di morosità o di comprovate inadempienze da parte del concessionario. \_\_\_\_\_

Nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione il concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, oltre al rimborso degli oneri accessori. \_\_\_\_\_

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi. \_\_\_\_\_

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali. \_\_\_\_\_

#### **ART. 5 – CANONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione ricognitorio annuo di euro 100,00, da versare in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascuna annualità contrattuale. \_\_\_\_\_

In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intera annualità contrattuale. \_\_\_\_\_

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.\_\_\_\_\_

#### **ART. 6 - ONERI ACCESSORI**

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e altre utenze e a parte partecipare, secondo le quote di spettanza, a tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore.\_\_\_\_\_

L'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso spese in relazione alla presente concessione è determinato forfettariamente in euro 1.512,00 annui e dovrà essere corrisposto da versare in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascuna annualità contrattuale oppure secondo ulteriori modalità che potranno essere concordate in futuro con il concessionario, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.\_\_\_\_\_

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Il concessionario è tenuto a tal fine a presentare al soggetto gestore del servizio la dichiarazione di occupazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e a produrne copia al Comune.\_\_\_\_\_

Il mancato pagamento degli oneri accessori entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e

impregiudicata la richiesta di maggiori danni. \_\_\_\_\_

### **ART. 7 – MANUTENZIONE**

Il mantenimento della pulizia e del decoro e la manutenzione ordinaria degli spazi oggetto del presente contratto, compresi gli spazi comuni e le pertinenze, sono a carico del concessionario. \_\_\_\_\_

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. \_\_\_\_\_

La manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio tecnico competente. \_\_\_\_\_

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo delle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. \_\_\_\_\_

Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. Spetta a tal fine al concessionario l'onere di inoltrare

tempestiva comunicazione alla Struttura comunale competente di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione.\_\_\_\_\_

#### **ART. 8 – INTERVENTI DI MODIFICA**

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica agli spazi oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto del Comune di Trento. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato degli stessi, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.\_\_\_\_\_

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.\_\_\_\_\_

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA'**

Il concessionario assume la custodia degli spazi oggetto del presente atto ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente il Comune.\_\_\_\_\_

L'acquisizione di eventuali autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi da svolgersi all'aperto è a carico del concessionario.\_\_\_\_

Il concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative a copertura del rischio locativo di cui agli art. 1588, 1589 e 1611 del

Codice Civile nonché a copertura dei rischi da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso gli spazi oggetto della presente concessione, per danni subiti da terzi o arrecati a beni di terzi, manlevando espressamente il Comune da ogni responsabilità. \_  
E' fatta salva la responsabilità connessa alle iniziative promosse dal Consiglio circoscrizionale presso gli spazi oggetto della presente concessione in forza della riserva di utilizzo prevista all'art. 3.\_\_\_\_\_

#### **ART. 10 – CONDIZIONI D'USO**

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile e impegnandosi al rispetto del regolamento condominiale, ove presente, e, più in generale, delle regole di buon vicinato.\_\_\_\_\_

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza, obbligandosi al rispetto della vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.\_\_\_\_\_

Nell'allestimento dei locali il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente contratto, delle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.\_\_\_\_\_

E' espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, nonché depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica. \_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati del Comune per accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza. \_\_\_\_\_

#### **ART. 11 - SUBCONCESSIONE**

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento degli spazi oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale. \_\_\_\_\_

#### **ART. 12 – MODIFICAZIONI DELLA PARTE CONCESSIONARIA**

Novazioni e variazioni soggettive del concessionario sono disposte con provvedimento dirigenziale, senza modifica del presente atto. \_\_\_\_\_

#### **ART. 13 – DECADENZA PER INADEMPIMENTO**

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno. \_\_\_\_\_

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi: \_\_\_\_\_

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; \_\_\_\_\_
- cessazione dell'attività dell'associazione; \_\_\_\_\_
- accertata inattività dell'associazione e non utilizzazione degli

- spazi oggetto della presente concessione;\_\_\_\_\_
- violazione del divieto di distogliere gli spazi assegnati dalla destinazione convenuta nel presente contratto;\_\_\_\_\_
  - violazione del divieto di subconcessione;\_\_\_\_\_
  - reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione comunale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità;
  - sopravvenuta inagibilità dell'immobile dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.\_\_\_\_\_

In ogni caso la decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto concessionario.\_\_\_\_\_

#### **ART. 14 – RICONSEGNA**

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.\_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto a restituire gli spazi al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso e salvo che il Comune intenda ritenerli così come adattati a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di verbale di riconsegna.\_\_\_\_\_

In caso di inadempimento da parte del concessionario, il Comune provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle

spese sostenute. \_\_\_\_\_

Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo. \_\_\_\_\_

#### **ART. 15 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. \_\_\_\_

#### **ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario. \_\_\_\_\_

*(omissis)*

# PARCO PUBBLICO DI MATTARELLO

sub. 6 p.ed. 1039 C.C. Mattarello - Piazzale Ergolding n°3

PIANTA PIANO TERRA  
SCALA 1:100



